

66

(35) infide

5 Febbraio 1945

Sig. Dr. ALBERTO LATTUADA
Piazza del Lucchesi n. 26

R O M A

1°) Noi impegnamo la Vostra opera, che Voi Vi obbligate a prestarci quale regista per la produzione di un film che la nostra Società produrrà entro l'anno corrente, la lavorazione del quale dovrà essere iniziata non più tardi del 15 aprile, e per un minimo di un film da prodursi entro il 1946.

Come d'uso, Voi quale regista, collaborerete alla sceneggiatura dei films di cui intenderemo affidarVi la regia.

2°) - a) Per effettuare le prestazioni di cui sopra Voi Vi impegnate a restare a nostra disposizione fino alla consegna della copia campione del 1° film.

b) A non assumere sino a tutto il 30 Novembre 1945 impegni con terzi per lavori da eseguirsi nel 1946, riservandoci noi il diritto di potersi indicare entro tale data il periodo preciso in cui sarà da noi realizzato il film del quale intenderemo affidarVi la regia, periodo che resta sin d'ora tassativamente stabilito non si potrà impegnare più di sette mesi consecutivi, compreso il lavoro di sceneggiatura e sino alla consegna della copia campione.

c) a partecipare ad altri films da realizzarsi entro il 1946 oltre quello previsto al precedente comma b) per i quali ci impegnamo a comunicarVi la date entro il 30 aprile 1946.

d) a riservarci un'opzione per films da prodursi nel 1947 per la Vs/ regia, opzione che dovrà essere trasformata in contratto entro il 31 Agosto 1946.

3°) - I Vostri compensi restano forfettariamente stabiliti come segue :

a) Per il primo film di L. 160.000 che Vi verranno versate in rate mensili anticipate di L. 20.000 ciascuna a partire dal 1° Gennaio 1945 e le residue L. 40.000 alla consegna della copia campione.

b) Per il film da eseguirsi entro il 1946 :

L. 250.000 che Vi verranno versate quando a :

" 20.000 alla firma del presente.

" 180.000 in sei rate mensili anticipate a partire dal 1° mese del Vs/ impegno.

" 50.000 alla consegna della copia campione.

c) Per gli altri films che eventualmente Vi fossero affidati durante il 1946 quando a L. 250.000 forfettarie ciascuno.

I compensi sopraffissati sono comprensivi di ogni e qualsiasi cor^{rispettivo} inerente alle Vostre prestazioni, nonchè di qualunque compen^{so} o indennità dovuta per disposizioni di legge o comunque obligato^{rie}.

I compensi sono fissati al lordo salvo quindi le eventuali rite^{nute} per l'imposta, contributo o altre ritenute obligatorie, mentre resta a Vostro carico il pagamento di ogni tassa o imposta relativa, trat^{tandosi} di rapporto professionale e non impiegatizio.

4°) Nei compensi sopraffissati è compresa la totale cessione da parte Vostra a favore della nostra Società, da intendersi fin da ora effettua^{ta} con l'accettazione della presente, di tutti i diritti d'Autore ai^{sensi} delle vigenti leggi, sia sulla sceneggiatura che sui films per i quali avrete prestato la Vostra opera, con espressa facoltà da parte della Società di cedere tali diritti a terzi.

5°) Qualora l'inizio della lavorazione del 1° film dovesse esser ritar^{dato} per cause dipendenti dalla nostra volontà oltre il 15 aprile 1945 resta tra noi convenuto che a partire da tale data Vi verseremo L. 3000 settimanali per ogni settimana di ritardo sull'inizio della lavorazione.

6°) La sceneggiatura dovrà essere approvata dalla nostra Società prima dell'inizio della lavorazione di ciascun film e Voi Vi impegnate di ese^{guirla} fedelmente nella realizzazione del film quale regista, e a non portare alcuna modifica se non previo accordo con noi.

7°) Compatibilmente con le limitate possibilità consentite dalle at^{tuali} contingenze, la nostra Società provvederà a metterVi a disposizione tutti i mezzi per una migliore realizzazione dei films.

8°) Nella prestazione della Vostra opera Voi dovrete osservare le dispo^{sizioni} di carattere generale e disciplinare che impartirà la nostra So^{cietà}, ed osservare scrupolosamente gli ordini del giorno e gli orari di lavoro stabiliti.

Trattandosi di prestazioni professionali, il Vostro lavoro non sarà soggetto a limitazioni di orario, o di riposi festivi, comunque Voi Vi impegnate espressivamente a prestare la Vostra opera per tutta la durata giornaliera che stabilirà la nostra Direzione, anche nelle ore notturne nonchè nei giorni festivi.

Voi dovrete provvedere a recarVi per Vostro conto allo stabilimento o altre località di lavorazione, quando questi non siano al di fuori della cinta daziaria e sempre che la nostra Società non preferisca trasportarVi usando mezzi propri.

Tahto nel caso di lavorazione in stabilimento che in esterni Voi dovreste provvedere per Vostro conto ai pasti giornalieri.

9°) Qualora le riprese del film dovessero in parte svolgersi fuori di Roma, Voi dovreste trasferirVi secondo le nostre indicazioni e per il tempo richiesto; noi provvederemo al trasporto Vostro e del Vostro bagaglio, da Roma e ritorno e Vi corrisponderemo una diaria giornaliera di trasferta di L.750, al giorno, restando a Vostro carico provvedere all'alloggio e vitto, a meno che noi non preferiremo provvedere noi stessi a fornirVi gratuitamente alloggio e vitto, nel qual caso non Vi dovremo corrispondere alcuna diaria o indennità.

10°) Noi provvederemo a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile in caso di Vostro infortunio sul lavoro per un massimale di lire mezzo milione in caso di invalidità permanente e per gli altri massimali in proporzione, somme che Voi dichiarate fin d'ora di accettare quale risarcimento convenzionale per tale titolo, anche nel caso noi preferissimo non stipulare l'assicurazione e assumere il rischio in proprio.

11°) Qualora il presente contratto non potesse avere esecuzione per Vostra impossibilità derivante da causa a Voi non imputabile, o per eccezionali difficoltà della produzione del film per cause a noi non imputabili, esso s'intenderà risoluto senza avere altro reciprocamente a pretendere.

Qualora fossimo costretti a sospendere la lavorazione del film, sia prima che dopo l'inizio, per cause di forza maggiore di carattere temporaneo, noi restiamo reciprocamente impegnati ad eseguire la lavorazione non appena cessato l'evento di forza maggiore e Voi Vi impegnate a mantenerVi libero a tal fine anche oltre il periodo stabilito che s'intenderà prorogato di altrettanto tempo di quanto sarà durata la sospensione, senza diritto da parte Vostra di ulteriori compensi e con facoltà da parte nostra durante il periodo di sospensione di prorogare alla ripresa il pagamento delle convenute rate del Vostro compenso.

Se detta inesecuzione dovesse verificarsi solo relativamente al film previsto per il 1946, il presente contratto s'intenderà risoluto e Voi sarete autorizzato a trattenere le 20.000 lire corrisposteVi in base al precedente art. 3, comma b), senza altro a pretendere da noi per qualsiasi ragione e titolo. Se tale inesecuzione si verificasse durante il lavoro di sceneggiatura, Voi tratterrete a titolo di risarcimento le mensilità corrisposteVi sino al momento della sospensione, rinunciando sin d'ora a pretendere altro da noi.

Nel caso per le Vostre condizioni di salute e per altre cause Voi non foste in grado di prestare la Vostra opera, e di continuare a prestarla regolarmente se già iniziata, anche per un solo dei film previsti, resta in nostra esclusiva facoltà di farVi sostituire, con altro regista scelto di comune accordo, senza null'altro doverVi corrispondere oltre quanto già corrispostoVi sino al momento in cui avrete cessato di prestare la Vostra opera.

13°) In caso di Vostra trasgressione al presente patto; Voi sapete tenuto al pagamento di una penale a nostro favore convenuta nella somma di L. 500.000 per ogni impegno che assumerete senza averci prima interpellati.

14°) A tutti gli effetti del presente Voi eleggete domicilio in Roma Via dei Lucchesi n° 26 - Palazzo Lazzaroni.

Per ogni controversia nascente dal presente, unica autorità giudiziaria competente è quella di Roma.